

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 202 del 17.11.2016.

OGGETTO: AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOL. FRANCO ANDREIS DELLA REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA E GEOMECCANICA CON RILIEVI IN PARETE E PROPOSTA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A SEGUITO DEL DISSESTO DEL 21.10.2016 SULLA P.ED. 955 IN C.C. DAONE E ALTRI FIENILI PRESSO LA STRADA COMUNALE PER RONCHI DI SOPRA. CIG Z111BF0FD6.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il giorno 21.10.2016 a circa 600 metri dall'abitato di Daone sul C.C. di Daone, a monte della strada provinciale che conduce verso la Valle di Daone, sulla sponda orografica sinistra del Fiume Chiese, si è verificato un evento calamitoso dovuto al distaccamento di alcuni massi dalla parete rocciosa sovrastante che hanno interessato 3 differenti case, danneggiandole, di cui due delle quali in modo significativo.
- Per meglio valutare la situazione il Sindaco del Comune di Valdaone, Pellizzari Ketty, chiedeva un sopralluogo al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento.
- In data 21.10.2016 il Sindaco del Comune di Valdaone, Pellizzari Ketty, emetteva l'ordinanza n. 55/2016 come provvedimento contingibile ed urgente per la chiusura della suddetta strada comunale, interessata dall'evento calamitoso sopra indicato.
- L'ing. Perghem del Servizio Prevenzione Rischi ed il geol. Zampedri Giorgio, unitamente al Sindaco ed al Vice Sindaco del Comune di Valdaone hanno prontamente esperito il sopralluogo nella tarda mattinata del 21.10.2016
- Sulla base di un'esplicita richiesta scaturita da parte del Servizio Geologico della PAT, l'Amministrazione Comunale di Valdaone ha incaricato il geologo Andreis Franco di effettuare delle calate, nel primo pomeriggio del medesimo giorno, al fine di ispezionare la nicchia di distacco e valutare la possibilità di probabili ulteriori fenomeni in atto.
- Le verifiche in parete, richieste dal Servizio, erano mirate esclusivamente a definire eventuali misure urgenti atte a ridurre/evitare immediate problematiche sia sugli edifici coinvolti che per le vicine strade, comunali e provinciali.
- A seguito di verifiche esperite in parete da parte del geologo e della ditta incaricata, il geologo Andreis Franco ha prodotto un verbale di sopralluogo giunto al prot. comunale n. 7945 in data 25.10.2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- Vista la necessità di valutare la situazione geologica dell'area è stato chiesto un sopralluogo urgente al geologo Franco Andreis di Trento.
- In data 21.10.2016 al prot. n. 7991 è stato redatto dall'arch. Sordo Sicher Alessandra dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, il relativo verbale di somma urgenza. Data l'entità dell'evento calamitoso e considerato che il tipo di intervento proposto, doveva prima essere opportunamente valutato e verificato dagli organi competenti, non era stato possibile quantificare la spesa necessaria.
- In data 09.11.2016 al ns. prot. n. 8253 è pervenuta una comunicazione da parte del Servizio Geologico della PAT, nella quale si segnala sia la presenza di un masso che deve essere rimosso, sia la sussistenza di una situazione di generale pericolosità da crolli rocciosi, lungo tutto il versante settentrionale della valle di Daone; in tale nota il sostituto dirigente dott. Mauro Zambotto, conclude ritenendo necessario che l'Amministrazione comunale di Valdaone si attivi a breve termine per affidare un incarico di studio geologico e geomeccanico del versante, anche tramite specifiche calate in parete.

Considerato che è necessario incaricare un tecnico progettista per la redazione di quanto in parola;

Ravvisata l'opportunità, di affidare tale incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

- i numerosi impegni del personale dell'Area tecnica comunale, già occupato in altri compiti e quindi impossibilitato ad operare in modo diretto non essendo nemmeno dotato dell'attrezzatura idonea e necessaria;
- la necessità di avere una dotazione di strumenti e software attualmente non in possesso dell'ufficio;
- in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. integrato con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ed ora la nuova legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm., così come modificati con D.P.P. 22.07.2009, n. 15-17/Leg., ai sensi dei quali per gli affidamenti di incarichi professionali di importo inferiore ad € 46.000,00= al netto degli oneri fiscali è possibile il ricorso alla trattativa diretta. Per la determinazione del valore stimato della prestazione, ai fini dell'individuazione delle modalità di affidamento, viene specificato che gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente in base al valore di ciascuno di essi.

Preso atto della disponibilità del dott. Geol. Franco Andreis di Trento per la redazione della perizia geologica -geomeccanica per con rilievi in parete e proposta mitigazione del rischio a seguito del dissesto del 21.10.2016 sulla p.ed. 955 in C.C. Daone e altri fienili presso la strada comunale per Ronchi di Sopra;

Visto il preventivo di parcella del dott. Geol. Franco Andreis pervenuto in data 02.11.2016, successivamente rivisto e ripresentato al prot. n. 8012 del 02.11.2016 che prevede:

- per l'intervento del 21.10.2016 richiesto dal Servizio Geologico e relativo report del sopralluogo, un importo complessivo di Euro 1.947,50=, (comprensivo delle spese e con applicato uno sconto del 30%), oltre agli oneri di legge (Euro 38,95= Cassa Previdenza 2% + Euro 437,02= di IVA 22%) per un totale complessivo di Euro 2.423,47=.
- per la redazione della perizia geologica -geomeccanica con rilievi in parete e proposta mitigazione del rischio dell'area adiacente la p.ed. 955 in C.C. Daone, un importo complessivo di Euro 7.647,50=, (comprensivo delle spese e con applicato uno sconto del 30%), oltre agli oneri di legge (Euro 152,95= Cassa Previdenza 2% + Euro 1.716,10= di IVA 22%) per un totale complessivo di Euro 9.516,55=.

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'incarico in argomento sulla base del preventivo di parcella, sopra richiamato;

Visto l'art. 24, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici, il quale consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo dovuto al professionista non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Rilevato che la spesa complessiva di cui alla presente determinazione, pari a € 11.940,02= trova disponibilità all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

Considerato che, ai fini dell'incarico è necessario:

- a) verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 39-quinquies della LP 23/90 ss.mm., con la conseguenza che l'affido è possibile per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;
- b) acquisire la documentazione comprovante: l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies; la proposta di corrispettivo; accertato che:
- c) non sussistono situazioni note all'amministrazione in ordine all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 39-novies LP 23/90;

- d) il possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all'albo professionale) sarà accertata con dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato al momento dell'incarico;
- e) il corrispettivo proposto è da ritenersi congruo ed adeguato in relazione alla complessità delle problematiche e delle conseguenti responsabilità assunte con l'incarico;
- f) l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dell'incarico potrà essere assolto mediante l'inserimento del nominativo del professionista in apposito elenco da pubblicare;

Sottolineato che le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:

- a. il professionista si impegna a consegnare la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro le tempistiche come concordate con l'Amministrazione;
- b. si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato per i dipendenti del Comune di Valdaone, laddove compatibile;
- c. qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
- d. il compenso pattuito è corrisposto per ogni prestazione in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista entro 60 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna di ogni prestazione richiesta;

Vista la LP 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione.

Vista la LP 9/2011 e ss.mm.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1305 dd. 01 luglio 2013, esecutiva.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere con la definizione della situazione di rischio;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal sostituto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 56 e 56 ter L.R. 1/1993 e s.m, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Acquisita l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U.LL.RR.O.C.F., approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, dalla quale risulta la copertura finanziaria dei presenti impegni di spesa.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **Di dare atto** per quanto meglio specificato in premessa, che l'incarico per l'intervento del 21.10.2016 richiesto dal Servizio Geologico e relativo report del sopralluogo, era stato affidato al dott. Geol. Franco Andreis di Trento, verso un importo netto di Euro 1.947,50=, a cui vanno aggiunti gli oneri di legge (Euro 38,95= Cassa Previdenza 2% + Euro 437,02= di IVA 22%) per ottenere un totale complessivo di Euro 2.423,47= alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 8012 del 02.11.2016.
2. **Di incaricare**, il Geol. Franco Andreis di Trento (TN), della redazione della perizia geologica -geomeccanica con rilievi in parete e proposta mitigazione del rischio dell'area adiacente la p.ed. 955 in C.C. Daone, verso un importo netto di Euro 7.647,50=, a cui vanno aggiunti gli oneri di legge (Euro 152,95= Cassa Previdenza 2% + Euro 1.716,10= di IVA 22%) per ottenere un totale complessivo di Euro 9.516,55= alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 8012 del 02.11.2016.
3. **Di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
 - La perizia di cui al punto 2, dovrà essere consegnata dal Professionista al Comune in numero di 2 copie cartacee oltre che di una copia informatizzata, entro 20 giorni dalla data di affidamento dell'incarico; il termine per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente tempistica decorre dalla data di ricevimento di copia della presente.
 - Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
 - Il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti.
 - Per motivi validi e giustificati, il Comune, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Comune, prima della scadenza del termine fissato.
 - Il compenso pattuito è corrisposto dall'Amministrazione comunale al Professionista in un'unica soluzione, dietro presentazione di fattura.
 - Il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto; Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;
4. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 11.940,02.= derivante dal presente provvedimento, all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso.
5. **di dichiarare che** la spesa di cui al punto precedente sarà esigibile nell'esercizio 2016.
6. **Di dare atto** che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm... Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG. **Z111BF0FD6**. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
7. **Di dare atto** trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento.
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**, con separata ed autonoma votazione (all'unanimità) ai sensi e agli effetti dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L, stante la necessità di procedere con l'approvazione dei lavori in oggetto.
9. **Di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
10. **Di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.

(S.Z.)